



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pistoia
"Attilio Guardincerri"

L. 398/91 E PROROGA REGIME ESENZIONE IVA

Dott. Rag. Luca Felci – Dottore Commercialista in Pistoia

Pistoia, 11 dicembre 2025


DA UNA REALTÀ CONSOLIDATA AD UNA RIFORMA (IN)PROROGABILE

Situazione Attuale (Il mondo di ieri)

Per decenni, il regime di **esclusione IVA (Art. 4, c. 4. DPR 633/72)** ha rappresentato una fondamentale semplificazione per il mondo associativo. Le operazioni verso soci e tesserati in conformità con le finalità istituzionali erano considerate «fuori campo IVA».

Complicazione (La Svolta)

La Commissione Europea ha avviato una **procedura di infrazione** (n. 2008/2010), giudicando il regime italiano incompatibile con la Direttiva IVA 2006/12/CE, che non ammette un'esclusione generalizzata, ma solo specifiche esenzioni.





LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA RIFORMA

Disegna la riforma generale: abolizione del regime di esclusione e introduzione di nuove esenzioni. Efficacia originariamente prevista per il 2024.

L'entrata in vigore della riforma viene posticipata più volte.

Introduce *anticipatamente* una nuova esenzione IVA specifica per le «prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport», con effetto retroattivo per i corsi didattici.

Chiarisce l'applicabilità dell'esclusione anche alle SSD e introduce l'IVA al 5% per i corsi di sport invernali (poi estesa agli sport alpinistici dalla L. Bilancio 2025).

Una **maxi-proroga** rinvia l'**abolizione del regime di esclusione IVA** per gli enti associativi in generale al **1° gennaio 2036**.



2021
(DL 146/2021)

Proroghe
Multiple

2023
(DL 75/2023)

2024
(DL 113/2024)

**LA SVOLTA
RECENTE
(DLgs. Terzo
Settore - 2024)**

LO STATUS QUO – FINO AL 2035 (?): IL MONDO DELL'ESCLUSIONE DELL'IVA

Art. 4 c. 4 DPR 633/72

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, ..., si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici ... **ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni ..., sportive dilettantistiche, ..., anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.**

Dott. Rag. Luca Felci – Pistoia, 11 dicembre 2025

Implicazioni Pratiche:



Nessun obbligo di fatturazione per queste operazioni.



Non concorrono al volume d'affari.



Spesso non è necessaria la Partita IVA se si svolgono solo queste attività.

LO STATUS QUO – FINO AL 2035 (?): IL MONDO DELL'ESCLUSIONE DELL'IVA

Art. 4 c. 4 DPR 633/72

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, ..., si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici ... **ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni ..., sportive dilettantistiche, ..., anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.**

Chi ne Beneficia Attualmente:

- ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)
- APS (Associazioni di Promozione Sociale) e altri enti associativi.
- SSD (Società Sportive Dilettantistiche) senza fini di lucro, come chiarito con effetto retroattivo dal DL 113/2024.

Condizioni Essenziali:

- Operazioni rese a soci, associati, partecipanti o tesserati.
- In conformità con le finalità istituzionali.
- A fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari.



DAL 2036: IL PASSAGGIO AL REGIME DI ESENZIONE – ANALISI COMPARATIVA

Caratteristica	Regime di ESCLUSIONE (Fino al 31.12.2035)	Regime di ESENZIONE (Dal 1.1.2036)
Rilevanza IVA	No, operazione «fuori campo»	Sì, operazione rilevante
Obbligo Partita IVA	Spesso non necessario	Sempre necessario
Fatturazione	Non richiesta	Obbligatoria (elettronica)
Registrazione	Non richiesta	Obbligatoria sui registri IVA
Dichiarazione IVA	Non incluse	Incluse nel volume d'affari
Diritto alla Detrazione	No	No (e potenziale impatto del pro-rata)

Key Takeaway: La riforma impone un **aumento drastico degli oneri amministrativi**: apertura della P.IVA, fatturazione elettronica, registrazioni contabili e dichiarazioni periodiche.

DAL 2036: IL PASSAGGIO AL REGIME DI ESENZIONE – ANALISI COMPARATIVA

Tipo di Operazione	Regime Attuale (fino al 31.12.2035)	Regime Futuro (dal 1.1.2036)
Quote associative pure	Fuori campo IVA	Fuori campo IVA
Corrispettivi specifici da soci (ASD/SSD)	Esclusione IVA (Art. 4)	Esenzione IVA (con obblighi formali)
Prestazioni sportive a non soci (da enti non profit)	Esenzione IVA (DL 75/2023)	Esenzione IVA
Cessione di beni a soci (ASD/APS)	Esclusione IVA (Art. 4)	Imponibile IVA (l'esenzione copre solo i servizi)
Corsi sportivi invernali/alpini (da operatori commerciali)	Imponibile 5% (se non esclusi/esenti)	Imponibile 5% (se non esenti)
Somministrazione alimenti e bevande a soci (APS)	Esclusione IVA (Art. 4 c. 6)	Imponibile IVA (salvo casi specifici per indigenti)



LO STATUS QUO – NUOVE REGOLE GIÀ IN VIGORE



1. Nuova Esenzione per Prestazioni Sportive (DL 75/2023)

- **Cosa:** Sono esenti le «prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport» (inclusi corsi didattici e formativi).
- **A chi si applica:** Organismi senza fine di lucro (incluse ASD e SSD) verso chiunque pratichi sport (non solo soci/tesserati).
- **Quando:** In vigore dal 17 agosto 2023. Si sovrappone al regime di esclusione.



2. Sanatoria per i Corsi Didattici Passati

La stessa norma (DL 75/2023) ha sanato l'incertezza passata, stabilendo con interpretazione autentica che i corsi didattici e formativi resi prima del 17/08/2023 si intendono esenti ai sensi dell'art. 10 n. 20.




3. IVA Agevolata 5% (DL 113/2024 e L. Bilancio 2025)

Aliquota del 5% per i corsi di attività sportiva invernale e alpinistica impartiti da iscritti ad albi, se non già esclusi o esenti. Riguarda principalmente operatori commerciali.



LA MAPPA IVA DEI CORSI SPORTIVI: UN CASO PRATICO





IL BIVIO ATTUALE: ETS O MONDO SPORTIVO?

Con la piena entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), gli enti dovranno scegliere un inquadramento prevalente.



Opzione 1: Rimanere Ente Sportivo Dilettantistico

✓ VANTAGGI

- ✓ Regime fiscale estremamente favorevole (IRES 3%, IVA 50%).
- ✓ Semplicità contabile e amministrativa consolidata.
- ✓ Normativa stabile e conosciuta.

✗ SVANTAGGI

- ✗ Esclusione dai benefici specifici del Terzo Settore.
- ✗ Minori opportunità di accesso a fondi pubblici e 5 per mille.



Opzione 2: Diventare Ente del Terzo Settore (ETS)

✓ VANTAGGI

- ✓ Accesso a finanziamenti pubblici e bandi dedicati.
- ✓ Possibilità di accedere al 5 per mille.
- ✓ Agevolazioni su imposte indirette e tributi locali (già attive).
- ✓ Maggiore riconoscimento istituzionale e rapporti con la P.A.


✗ SVANTAGGI

- ✗ Perdita del regime L. 398/91.
- ✗ Nuovi regimi fiscali (es. forfetario art. 80/86 CTS) potenzialmente meno vantaggiosi.
- ✗ Aumento significativo degli obblighi contabili, di bilancio e di trasparenza.
- ✗ Maggiori vincoli statutari e operativi.

Azione Richiesta: Ogni ente dovrà effettuare una simulazione di convenienza basata sulla propria struttura di ricavi e attività.



IL BIVIO ATTUALE: 4 OPZIONI



L. 398/91: REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

In Sintesi

L'accesso al regime è condizionato da due requisiti non negoziabili: la natura giuridica dell'ente e il tetto massimo dei proventi commerciali conseguiti nell'anno precedente.

Chi può accedere?

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD):** Affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.
- **Società Sportive Dilettantistiche (SSD):** Costituite come società di capitali o cooperative, purché senza fine di lucro.

! Punto Critico

La recente possibilità per le SSD di distribuire parzialmente gli utili (art. 8, D.Lgs. 36/2021) crea incertezza sulla compatibilità con il regime. La dottrina prevalente suggerisce, in via prudenziale, di escluderne l'applicazione in caso di previsione statutaria di distribuzione.

La soglia dei proventi



- ⓘ **Nota per Enti di Nuova Costituzione:** L'opzione è possibile se si prevede di **non superare i €400.000** nel primo anno. Il limite va rapportato ai giorni di attività se l'esercizio è inferiore all'anno solare.

L. 398/91: CALCOLO DEL PLAFOND

Proventi da INCLUDERE	Proventi da ESCLUDERE
Ricavi ex art. 85 TUIR (es. sponsorizzazioni, pubblicità, vendita materiali sportivi, somministrazione alimenti e bevande).	Quote e corrispettivi specifici 'decommercializzati' ex art. 148 TUIR.
Sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR.	Plusvalenze patrimoniali ex art. 86 TUIR.
Contributi per l'esercizio di attività commerciale. Focus SSD: Le erogazioni liberali, considerate sopravvenienze attive, concorrono al limite. Focus ASD: Le erogazioni liberali sono escluse.	Premi di addestramento e formazione tecnica (D.Lgs. 36/2021). Proventi da raccolte fondi occasionali (fino a 2 eventi/anno, max €51.645,69).

Box di Approfondimento

Criterio di Cassa vs. Competenza

Posizione Agenzia delle Entrate (circ. 18/2018): Vanno computati i proventi fatturati, anche se non riscossi (criterio di competenza).


Posizione Corte di Cassazione (sent. 22440/2022): Si applica il principio di cassa. Contano solo i proventi effettivamente incassati. Questa interpretazione, più favorevole, è giustificata dalla finalità di tutela degli enti no-profit.





ART. 148, C.3 TUIR

... non si considerano **commerciali** le attività svolte in **diretta attuazione degli scopi istituzionali**, effettuate verso pagamento di **corrispettivi specifici** nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali



L. 398/91: ATTIVITÀ COMMERCIALI CONNESSE

Secondo l' Agenzia delle Entrate (circ. 18/2018), il regime si applica solo alle attività commerciali connesse all'attività sportiva, mentre la attività autonome e distinte devono seguire il regime ordinario.

Questa interpretazione non trova supporto letterale nella L. 398/91 (che parla genericamente di «attività commerciali»), ma è supportata da recente giurisprudenza di merito. Separare le attività è fondamentale per evitare contestazioni.

Attività	Rientra nel Regime L. 398/91?	Esempi / Note
Somministrazione Alimenti e Bevande (nei locali interni)	Sì	Strutturalmente funzionale all'attività sportiva.
Sponsorizzazioni e Pubblicità	Sì	Considerate connesse per definizione.
Vendita Materiali Sportivi / Gadget	Sì	Funzionale alla pratica sportiva e al brand dell'ente.
Corsi di Formazione Sportiva	Sì	Rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI.
Attività di Ristorazione Aperta al Pubblico	No	Attività autonoma e distinta.
Bagno Turco, Idromassaggio	No	Considerate attività estranee rispetto agli scopi tipici.
Corsi per Discipline non Riconosciute dal CONI	No	Non connesse all'attività istituzionale sportiva.

L. 398/91: LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IRES

Il regime forfettizza i costi al 97%, tassando solo il 3% dei ricavi commerciali. No alla deduzione analitica dei costi.

La Formula di Calcolo



Passo 1:
Sommare tutti i proventi commerciali ammessi al regime
(applicando il criterio di cassa, come per il plafond).

Passo 2: Calcolare il Reddito Imponibile Forfetario.
Reddito Imponibile = (Proventi Commerciali) x 3%



Passo 3:
Aggiungere le Plusvalenze Patrimoniali.

Le plusvalenze si calcolano sulla differenza tra prezzo di vendita e costo non ammortizzato. Poiché gli ammortamenti non sono deducibili analiticamente, è necessario calcolarli in via «figurativa».

Reddito Complessivo Tassabile = (Reddito Imponibile Forfetario) + (Intero importo delle Plusvalenze Patrimoniali ex art. 86 TUIR)

Esempio Pratico

Proventi da sponsorizzazioni: €80.000
Proventi da bar interno: €20.000
Plusvalenza da vendita di un bene: €5.000

Base imponibile forfetaria: $(€80.000 + €20.000) * 3\% = €100.000 * 3\% = €3.000$
Reddito totale tassabile: $€3.000 + €5.000 = \mathbf{€8.000}$



L. 398/91: PROFILI IVA

Come si Calcola l'IVA da Versare

Regola Generale: L'IVA a debito (sulle operazioni imponibili) viene ridotta forfetariamente del **50%**.

50%



Esempio: Fattura di sponsorizzazione da €10.000 + IVA 22% (€2.200).
IVA da versare = €2.200 * 50% = **€1.100**.

Eccezione:

Per cessioni di diritti di ripresa TV e radio, la detrazione forfetaria è pari a 1/3 (33,33%) dell'imposta.



Importante: Le attività commerciali non connesse seguono il regime IVA ordinario (IVA da IVA).

Adempimenti Semplificati

Adempimento	Regime L. 398/91	Note
Dichiarazione IVA Annuale	Esonero	Consequente esonero dalla comunicazione LIPE .
Registrazione Fatture	Esonero	Obbligo di conservazione e numerazione progressiva.
Certificazione Corrispettivi	Esonero	Non è richiesto registratore telematico.
Liquidazione e Versamento	Obbligo	Versamento trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo. Nessun interesse dell'1% dovuto.
Fatturazione Elettronica	Obbligo	Dall'1 gennaio 2024, obbligatoria per tutti, indipendentemente dai ricavi. Obbligatoria solo per sponsorizzazioni, pubblicità e diritti TV/radio.

L. 398/91: ALTRI ADEMPIMENTI

Obblighi Contabili

- **Esonero:** Dalle scritture contabili ex artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/73.
- **Obbligo:** Tenuta del '**prospetto riepilogativo**' (modello ex DM 11.2.97).
- Annotare i **corrispettivi e proventi commerciali** entro il **giorno 15 del mese successivo**.
- Annotare distintamente: **proventi da raccolte fondi esenti, plusvalenze patrimoniali, operazioni intracomunitarie**.
 - **Focus SSD:** Resta l'obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili previste dal Codice Civile.

Obbligo di Tracciabilità (L. 133/99)

- **Regola:** Pagamenti e incassi di importo **pari o superiore a €1.000** devono essere effettuati tramite canali tracciabili (conti correnti bancari/postali, carte di credito, ecc.).
- **Ambito:** Si applica a tutte le somme, incluse quote associative, compensi, pagamenti a fornitori.

Cosa Succede in Caso di Inadempimento?


Regola Generale: La mancata tenuta del prospetto o la violazione della tracciabilità **non comportano più la decadenza automatica** dal regime.

Conseguenza: Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie (es. da €250 a €2.000 per violazioni di tracciabilità).

Attenzione: La decadenza può avvenire se le inadempienze sono così gravi da impedire all'Amministrazione Finanziaria qualsiasi controllo sui requisiti di accesso.

L. 398/91: USCITA PER SUPERAMENTO DEL LIMITE

La cessazione non è retroattiva, opera dal mese successivo a quello del superamento.



L. 398/91: CONFRONTO CON REGIME ORDINARIO

Caratteristica	Regime Forfettario L. 398/91	Regime Ordinario
Soglia di Accesso	Proventi commerciali < €400.000 nell'anno precedente.	Nessuna soglia.
Determinazione IRES	Reddito imponibile forfetario pari al 3% dei proventi commerciali + plusvalenze patrimoniali.	Determinazione analitica (Ricavi - Costi).
Determinazione IVA	Detrazione IVA forfetaria: 50% sull'IVA a debito (1/3 per diritti TV/radio).	IVA a debito - IVA a credito (detrazione analitica).
Adempimenti Contabili	Esonero dalla tenuta delle scritture contabili (artt. 14-20 DPR 600/73). Obbligo di conservare e numerare fatture e annotare i corrispettivi su apposito registro (modello DM 11.2.97).	Obbligo di tenuta contabilità ordinaria o semplificata.
Obblighi IVA	Esonero da dichiarazione annuale e LIPE. Versamenti trimestrali. Obbligo di fatturazione per sponsorizzazioni e pubblicità.	Dichiarazione annuale, LIPE, registri IVA, liquidazioni periodiche
Criterio	Principio di cassa per la verifica del plafond e la determinazione del reddito (Cass. 22440/2022).	Principio di competenza (salvo opzioni).

CASI PARTICOLARI: IVA SU AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI

Un quesito comune: una ASD/SSD che gestisce un impianto sportivo deve applicare l'IVA quando lo affitta ad un'altra ASD/SSD? La risposta dell'Agenzia delle Entrate (interpello n. 36/2025) fornisce criteri precisi.

Il corrispettivo può essere escluso da IVA (ai sensi dell'art. 4, c. 4, DPR 633/1972) solo se vengono rispettate due condizioni cumulative.



Condizione 1: Requisiti Soggettivi e Formali

- ✓ Entrambi i soggetti devono essere ASD/SSD regolarmente iscritte al RASD.
- ✓ **Affiliazione:** Devono essere affiliati alla medesima Federazione, Ente di Promozione o Disciplina Associata.
- ✓ Statuti conformi e registrati.

Condizione 2: Requisito 'Sostanziale'

- 🔍 **L'attività non deve essere prevalente:** La messa a disposizione dell'impianto non deve essere l'attività principale del gestore.
- 🔍 **"Naturale completamento":** Deve rappresentare un completamento dell'attività sportiva istituzionale svolta in via prevalente dal gestore stesso nell'impianto. La gestione di impianti deve avere carattere "secondario e strumentale" (art. 9, D.Lgs 36/2021).

L'esclusione IVA è ammessa se il gestore utilizza prevalentemente l'impianto per la propria attività istituzionale. Non è ammessa se l'attività di affitto diventa prevalente. La valutazione va fatta caso per caso.

CASI PARTICOLARI: VIDIMA LIBRI SOCIALI

La Questione

La legge non lo prevederebbe esplicitamente per le S.r.l. (e quindi le SSD a r.l.), ma la prassi è confusa.

L'Analisi

- **Codice Civile:** L'art. 2478 c.c. (per le S.r.l.) non richiama l'obbligo di bollatura e numerazione dell'art. 2215 c.c., a differenza di quanto previsto per le S.p.A. Conclusione: Non obbligatoria.
- **Normativa Fiscale:** Le SSD a r.l. godono di una doppia esenzione: Imposta di Bollo (ex art. 27-bis Tabella D.P.R. 642/72) e Tasse sulle Concessioni Governative (ex art. 13-bis D.P.R. 641/72).
- **La Prassi Contraddittoria:** Nonostante il dettato normativo, alcune CCIAA e persino il sito dell'Agenzia delle Entrate la indicano come obbligatoria.

La Scelta di Opportunità (Consigliata)

Conviene vidimare volontariamente.

Perché?

1. È **gratuita** (salvo eventuali onorari notarili).
2. Conferisce **maggiore 'consistenza' probatoria** ai libri in caso di contenzioso.
3. **Evita** contestazioni da parte di uffici che seguono la prassi più restrittiva.

CASI PARTICOLARI: GESTIONE DELLA PLUSVALENZA

Bene ad uso esclusivamente istituzionale: NESSUNA RILEVANZA FISCALE, NO IVA, NO IRES

Bene ad uso commerciale o misto:

- individuare la percentuale di utilizzo (rapporto ricavi totali/ricavi commerciali)
- IVA sull'acquisto sarebbe stata detraibile -> imponibile per la quota commerciale
- IVA sull'acquisto sarebbe stata indetraibile -> esente IVA art. 10 c. 1 n. 27-quinquies



Bene Strumentale:
Personal Computer



Costo d'Acquisto (2022):
€ 1.200 + IVA



Prezzo di Vendita (2026):
€ 700



Ripartizione Ricavi ASD/SSD:
80% Istituzionali (Decommercializzati)
20% Commerciali



Step 1: Ripartizione del Corrispettivo di Vendita (€ 700)
€700

Quota Istituzionale (80%): € 560 → **Fuori campo IVA**

Quota Commerciale (20%): € 140 → **Da analizzare**

Step 2: Appliciamo la "Ricostruzione"



Domanda: L'IVA sull'acquisto del PC è ordinariamente detraibile?

Risposta: Sì.

Conclusione: La quota commerciale della cessione è **imponibile IVA.**

Riepilogo Fatturazione:



Imponibile: € 140
Fuori Campo IVA (Art. 4): € 560

CASI PARTICOLARI: GESTIONE DELLA PLUSVALENZA

Caso di Studio / Passo 2: Calcolo della Plusvalenza (Ammortamento)

Obiettivo: Calcolare il fondo di ammortamento virtuale al 31/12/2025.

Calcolo Ammortamento Virtuale	
Costo storico = € 1.200 Coefficiente ammortamento PC = 20%	
2022:	$€ 1.200 \times 20\% \times 1/2 = \mathbf{€ 120}$
2023:	$€ 1.200 \times 20\% = \mathbf{€ 240}$
2024:	$€ 1.200 \times 20\% = \mathbf{€ 240}$
2025:	$€ 1.200 \times 20\% = \mathbf{€ 240}$

 **Totale Fondo Ammortamento: € 840**

Valore Netto Contabile Virtuale:

$€ 1.200$ (Costo) - $€ 840$ (Ammortamento) = **€ 360**

Caso di Studio / Passo 3: Calcolo della Plusvalenza (Imponibile IRES)



 **Step 1: Calcolo Plusvalenza Totale**


Prezzo di Vendita: € 700
Valore Netto Contabile: € 360

Plusvalenza Totale: € 700 - € 360 = € 340

 **Step 2: Calcolo Quota Imponibile**

La plusvalenza è rilevante solo per la sua quota commerciale (20%).

Plusvalenza Imponibile: € 340 × 20% = € 68

 **Conclusione Finale:** Un importo di **€ 68** è interamente soggetto a IRES.



CASI PARTICOLARI: SPONSOR TERMINATI



Focus On: L'Utilizzo delle Divise con Logo Sponsor a Contratto Scaduto

La Domanda Pratica

Possiamo continuare a usare le maglie della stagione scorsa anche se lo sponsor non ha rinnovato?

La Risposta Legale: No.

- Il contratto di sponsorizzazione autorizza l'uso del logo (un marchio registrato) solo per la sua durata.
- Al termine del contratto, cessa il diritto di utilizzare il marchio. Continuare a farlo è illegittimo e può essere visto come dannoso dall'ex-sponsor.
- Vale per divise, tute, striscioni e qualsiasi altro materiale.

Le Soluzioni Pratiche (per evitare sprechi)

1. **Chiedere un'Autorizzazione Scritta:** Contattare l'ex-sponsor e chiedere un'autorizzazione formale e scritta per l'uso residuo del materiale, specificando che non comporta alcun rinnovo o obbligo di promozione.
2. **Coprire o Rimuovere il Logo:** Se il materiale è di proprietà del sodalizio, la soluzione più semplice e sicura è **oscurare**, coprire (con una toppa) o rimuovere fisicamente il logo dello sponsor non più attivo.

I CONTROLLI: LA SIAE

Documenti da esibire e prepararne in copia:

- a) Atto costitutivo
- b) Statuto
- c) Eventuale Verbale/i d'assemblea da cui risulti la nomina del presidente attualmente in carica (o dei presidenti);
- d) Dichiarazione di inizio attività IVA
- e) Opzione ex L.398/91(esercitabile anche con modalità concludenti)
- f) Comunicazione alla SIAE dell'esercizio dell'opzione ex L. 398/91
- g) Modello EAS di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate, corredato della relativa ricevuta di presentazione
- h) Registri Contabili Iva minori di cui al D.M. 11/02/99, relativi al periodo oggetto della verifica e all'esercizio sociale precedente;
- i) Fatture emesse;
- j) Eventuali contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione;
- k) Eventuali riepiloghi dei titoli d'accesso emessi (modd. SD1/SD2-C1/C2/ecc.), nel caso di spettacoli o intrattenimenti effettuati con ingresso a pagamento;
- l) Deleghe di pagamento IVA (modd. F24), complete degli estremi dei versamenti telematici.
- m) Ogni altro documento attinente alle entrate (quote di iscrizione, quote specifiche, contributi ecc.);
- n) Documentazione per verifica tracciabilità incassi/pagamenti di cui all'art. 25, c. 5 L. 133/99(estratti conti bancari);
- o) Codice Ateco
- p) Iscrizione al C.O.N.I.

Documenti da esibire

- q) Libro soci
- r) Libro Assemblee
- s) Libro del Consiglio



I CONTROLLI: LA SIAE

Verifica documentale del 23/05/2023 ore 09:00 presso l'ufficio SIAE di Pistoia Via di Valdibrana 81

Con la presente si comunica che, nell'espletamento dell'attività di cooperazione di questo Ente con gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate (DPR 633/72, art.74 quater, comma 6), è stata programmata una verifica documentale nei confronti di codesta Associazione relativa agli anni : **ANNO 2018 -2019 -2020-2021** secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 DPR 633/72.

Si invita pertanto codesta Associazione, nella persona del legale rappresentante, a voler contattare questo Ufficio al seguente numero telefonico : 0573-21367 (orario 9,-12. dal Mar. al Ven ed il Giovedì dalle 14 alle 16.), entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, al fine di concordare la data ed il luogo della verifica. Si avverte che in caso di impossibilità del rappresentante legale, la verifica dovrà svolgersi in presenza di persona da questi appositamente autorizzata con delega scritta.

A tal proposito si rammenta che :

- 1) Su richiesta del contribuente l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell' ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e lo rappresenta (Legge 27/07/2000, art.12, c.3) ;
- 2) I registri ed i documenti di cui sia rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione, in favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa ;
- 3) Costituisce rifiuto di esibizione anche la dichiarazione di non possedere i registri o i documenti, o la sottrazione degli stessi al controllo ;
- 4) Tale rifiuto legittimo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'accertamento induttivo in materia IVA da parte degli Uffici finanziari.
Distinti saluti.

IL MANDATARIO

Documenti da esibire :

a) Statuto ; b) Atto costitutivo ; c) eventuale verbale di assemblea da cui risulti la nomina del Presidente attualmente in carica ; d) dichiarazione d'inizio attività IVA ; e) opzione ex L. 398/91 (esercitabile anche con modalità concludenti) ; f) comunicazione alla SIAE dell'esercizio dell'opzione ex L. 398/91 ; g) modello EAS di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate, corredata della ricevuta dell'Agenzia stessa ; h) registri IVA minori di cui al D.M. 11/02/97 ; i) fatture emesse e documentazione inerente la tracciabilità degli importi superiori ad €. 516,46 (Legge 133/99, art.25, c.5) dal 1/1/2015 €. 1000,00 ; l) riepiloghi dei titoli d'accesso emessi (modd. SD1/SD2/C1/C2 ecc.) nel caso di spettacolo o intrattenimenti effettuati con ingresso a pagamento ; m) ogni altro documento attinente alle entrate ; n) deleghe di pagamento modelli F24 ; o) codice Ateco; p)iscrizione al C.O.N.I.; q) contratti di sponsorizzazione/pubblicità degli anni in parola.

P.S.: Qualora nel corso del periodo oggetto di verifica si fossero succeduti più presidenti è necessaria la loro presenza oppure la presenza di persona da questi delegata.

La data è già stata fissata per il giorno in oggetto. (23/05/2023 ORE 09:00 PRESSO UFFICIO SIAE VIA DI VALDIBRANA 81)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

